



---

**DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE**  
**Servizio Tutela Sociale - Famiglia**  
**Ufficio Tutela Sociale**

**AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL DPCM 23 LUGLIO 2020 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I PROTOCOLLI DI SICUREZZA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA EPIDEMIA DA COVID-19 DAI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO ALLA DATA DEL 17 MARZO 2020**

**Riferimenti Normativi**

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la sospensione delle attività nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale per persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, all'art. 104, comma 3, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti;

L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ha disposto la ripresa delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni;

L'Ordinanza n. 71 dell'8/6/2020 del Presidente della Regione Abruzzo "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Piano Territoriale Regione Abruzzo - Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali - Fase 2. Attuazione*" ha definito il piano territoriale per la ripresa delle attività dei Centri;

Il D.P.C. M. del 23 luglio 2020, pubblicato nella G. U. serie gen. n. 228 del 14.09.2020, recante: *“Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti”* di ripartizione tra le Regioni del Fondo previsto dall'art. 104, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e ha dettato i criteri per l'attribuzione delle indennità in esso previste;

Deliberazione di Giunta Regionale N. 780 del 1° dicembre 2020, con cui è stato approvato il presente Avviso.

Determinazione Dirigenziale n. DPG023/10 del 10/02/2021 con cui l'Avviso è stato adeguato alle disposizioni di cui al DPCM 7/12/2020.

### **ART. 1. Finalità e risorse disponibili**

Con Il D.P.C. M. del 23 luglio 2020 alla Regione Abruzzo sono stati assegnati 880.000,00 euro; le risorse sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020

### **ART. 2. Destinatari del finanziamento**

Sono ammessi a presentare istanza di contributo gli enti o pubbliche amministrazioni che alla data del 17 marzo 2020 gestiscono sul territorio regionale strutture semiresidenziali autorizzati o in convenzione, comunque denominate, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e che hanno affrontato gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

### **ART. 3 – Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese sostenute dagli enti gestori delle strutture semiresidenziali sopra indicate per l'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, indicate D.P.C. M. Del 23 luglio 2020 pubblicato nella G. U. Serie gen. N. 228 del 14.09.2020, come di seguito specificate:

- a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
- b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
- c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
- d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;

- f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
- g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
- h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 2 dell'art. 2 del DPCM 23 luglio 2020.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal gestore della struttura semiresidenziale. Nel caso in cui il richiedente operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sugli acquisti relativamente alla richiesta di contributo (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), il rimborso spettante sarà effettuato sull'importo di spesa al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, il rimborso spettante sarà effettuato sull'importo di spesa comprensivo dell'IVA.

**Potranno essere riconosciute ammissibili le spese sostenute nell'arco temporale intercorrente tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020 e quietanzate entro il 14 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire da integrazioni o modifiche del DPCM 23/7/2020**

**Non saranno riconosciuti i titoli di spesa non intestati al soggetto richiedente.**

#### **ART. 4 – Calcolo dell'importo massimo dell'indennità riconoscibile**

Il parametro per determinare l'ammontare del contributo massimo concedibile è dato dal numero degli utenti frequentanti i Centri semiresidenziali alla data del 17 marzo 2020, come auto certificato dai richiedenti l'indennità, fermo restando il tetto al numero di utenti rilevante per determinare tale ammontare fissato a 100 dal DPCM 23/7/2020 e, comunque, nei limiti dell'importo delle spese riconoscibili e sostenute nell'arco temporale intercorrente tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020 e quietanzate entro il 14 febbraio 2021.

Il rapporto costo/utente è calcolato rapportando il numero totale a livello regionale degli utenti in carico al 17/03/2020, come autocertificati dagli enti gestori richiedenti il contributo, al valore complessivo dell'assegnazione del Fondo di euro 880.000,00, fermo restando il tetto massimo di 100 utenti in carico per singolo ente gestore; laddove enti gestori di più unità di offerta nel territorio regionale certificassero un numero di prese in carico al 17/03/2020 complessivamente superiore a 100, il tetto massimo di indennità è comunque confermato a 100 utenti per ogni ente gestore, ai sensi dell'art. 3 del DPCM.

Per calcolare l'importo dell'indennità massima concedibile ad ogni ente gestore si procede nel seguente modo: il n. di utenti frequentanti il Centro semiresidenziale al 17 marzo 2020, autocertificati in sede di presentazione dell'istanza, viene moltiplicato per il costo/utente calcolato nelle modalità esplicitate al precedente punto; l'importo dell'indennità non potrà in alcun caso essere superiore all'importo delle spese documentate da ognuno e ritenute riconoscibili ai sensi del presente avviso.

#### **ART. 5 Modalità di presentazione delle domande e documentazione necessaria**

I soggetti destinatari del presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno inoltrare la domanda utilizzando la piattaforma digitale all'indirizzo <https://sportello.regione.abruzzo.it> entro il \_\_\_\_\_ 2021, seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID ([www.spid.gov.it/richiedi-spid](http://www.spid.gov.it/richiedi-spid)).

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini stabiliti o inviate con modalità differenti da quelle indicate dal presente Avviso.

Le dichiarazioni riportate nella domanda di contributo vanno rese in forma di autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000), e nel caso di suo delegato vanno indicate le generalità, il ruolo e la funzione rivestita nell'ente richiedente, allegando alla domanda di richiesta di contributo l'atto di delega sottoscritto.

L'Istanza di contributo, a pena di esclusione, deve essere corredata, dalla seguente indispensabile documentazione:

1. Copia dei titoli di spesa e le relative quietanze per i quali si chiede l'indennità;
2. Elenco dei titoli di spesa e delle quietanze delle spese presentate riportate nel file excel che completa il modello di domanda allegato al presente Avviso;
3. Copia/e dell'atto di accreditamento e/o di autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'Ente preposto;
4. Eventuale delega di rappresentanza della titolarità.

#### **ART. 6. Istruttoria delle istanze e assegnazione dei contributi**

L'istruttoria circa l'ammissibilità delle istanze pervenute verrà effettuata dal Servizio Tutela Sociale - Famiglia mediante apposito Gruppo di lavoro; lo stesso Servizio, conclusa l'istruttoria delle richieste procederà con proprio atto all'assegnazione dei contributi.

Gli esiti saranno pubblicati sul portale web della Regione Abruzzo [www.abruzzo.regione.it](http://www.abruzzo.regione.it) e sul sito dell'Osservatorio Sociale [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it)

#### **ART. 7. Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Tutela Sociale - Famiglia" Dott. Raimondo Pascale.

Per informazioni: Cristina Di Baldassarre [c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it](mailto:c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it)

#### **ART. 8. Trattamento dei dati**

I dati raccolti con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.